

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO / PRESIDENTE
f.to **TEDALDI CRISTINA**

IL SEGRETARIO
f.to **MANCINI ADRIANA**



COMUNE DI LENO
(Provincia di Brescia)

Publicata all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 L. 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi a partire da oggi..

Leno li 10-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenze, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00

Leno li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

Trasmessa alla Sezione Prov. O.R.C.

il _____ prot. n. _____

CODICE ENTE: 10338

DELIBERAZIONE N. 11
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016

L'anno **Duemilasedici** il giorno **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vengono oggi convocati, in seduta pubblica, **sessione ordinaria**, in prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
TEDALDI CRISTINA BERTAZZI MARIACHIARA BRAVI GIANLUIGI CRISTAFOLINI GIULIANO DE PIETRO ROSSELLA LANFREDI DANIELE LAZZARI GIACOMO MAZZETTI ELENA UDESCHINI ERMANNO ZUCCA LAURA SUDATI LUISA ZUCCHI DOMENICO PE' PIETRO TARTARI MASSIMO	BISINELLA PIETRO BONETTI BARBARA LOSIO FABIO
Presenti: 14	Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **MANCINI ADRIANA** per la redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa **TEDALDI CRISTINA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016

In assenza del Presidente Pietro Bisinella, il Sindaco Cristina Tedaldi assume la presidenza e in assenza dell'Assessore al bilancio e tributi Barbara Bonetti illustra il quinto punto all'ordine del giorno. Segue il dibattito che è riportato integralmente nel verbale della seduta depositato presso l'ufficio segreteria.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

OSSERVATO che l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta unica comunale (IUC), in sostituzione dell'Imposta municipale unica e del tributo sui rifiuti e servizi, a decorrere dal 1.1.2014;

OSSERVATO che la predetta nuova imposta si compone di tre distinti prelievi:

- Imposta municipale propria (IMU)
- Tassa sui rifiuti (TARI)
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che per l'art.40 del Regolamento comunale sulla I.U.C. individua i seguenti servizi indivisibili da coprirsi con gli introiti della TASI:

- a) Viabilità
- b) Illuminazione pubblica
- c) Polizia locale
- d) Protezione civile
- e) Verde pubblico e ambiente
- f) Manutenzione ordinaria degli edifici comunali

VISTO l'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006 che prevede: <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;

RICHIAMATA la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente previsto dal suo art. 1 c. 999;

VISTO che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

- a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate catastalmente A/1, A/8, A/9;
- b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
- d) la riduzione del tributo al 75% a favore degli immobili locati a "canone concordato";

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale che previsionalmente si ritiene che non tamponerà in toto il mancato gettito;

VISTO il DM 01.03.2016 del Ministro dell'Interno che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali;

SPECIFICATO che l'art.1 comma 677 della legge n.147/2013 statuisce che l'aliquota TASI sommata all'aliquota IMU non può superare l'aliquota massima IMU prevista al 31.12.2013 per la stessa tipologia di immobile, con un ulteriore limite massimo per l'aliquota TASI, valevole per il solo 2014 e 2015, del 2,5 per mille;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

<<Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000>>.

VISTO che per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.13, comma 8 del DL n.201/2011 l'aliquota non può superare l'1,00 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge n.147/2013;

OSSERVATO che con propria deliberazione n.10 del 30.07.2015 si sono applicate per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI:

- a) Aliquota generale 1,8 per mille
- b) Aliquota per fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

RITENUTO necessario confermare le suddette aliquote TASI anche per il 2016 a copertura parziale dei costi sopra indicati, derivante dall'applicazione massima possibile dell'aliquota TASI in relazione all'aliquota IMU 2016, oltre a prender atto della nuova aliquota per beni merce pari all'1,00 per mille;

DATO ATTO quindi che la somma fra aliquote IMU fissate per il 2016 con propria deliberazione assunta in data odierna e l'aliquota TASI non supera i limiti di cui sopra, ossia il 10,60 per mille (imu 8,8 + tasi 1,8 per mille) e 6,00 per mille per l'abitazione principale (imu 4 + tasi 1,8 per mille);

VISTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria e dei Tributi rag. Alberto Cabra;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria e dei Tributi rag. Alberto Cabra;

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 14

FAVOREVOLI N. 10

(Tedaldi, Bertazzi, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, Udeschini, Zucca)

CONTRARI N. 3

(Sudati, Zucchi, Pé)

ASTENUTI N. 1

(Tartari)

DELIBERA

1. confermare per il 2016 l'aliquota TASI al 1,80 per mille, per tutte le tipologie di immobili assoggettati, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;
2. di confermare per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 678 dell'art. 1 della legge n.147/2013 l'aliquota all'1,00 per mille;
3. di applicare per i "beni merce" l'aliquota pari all'1,00 per mille;
4. di prender atto, a mente dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. n. 23/2011 espressamente richiamato dal comma 688 dell'art. 1 della legge n.147/2013, quinto alinea, che le scadenze di pagamento della TASI dovuta per l'anno 2016 sono le seguenti: 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016;
5. di dare atto che il gettito previsionale TASI pari ad euro 750.000,00 è allocato al Capitolo 10000800 classificazione 1.0101.76 del bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione;
6. di trasmettere la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15 del DL n.201/2011, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo 2016.